

COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

COPIA - Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straord. urgenza

Prot. N. _____

Deliberazione N.30

Seduta del 07-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **sette** del mese di **settembre** alle ore **10:00**, in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R.n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. **12** ed assenti, sebbene invitati, N. **3** Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

GERMANO GIUSEPPE	A	MANGIAFICO SALVATORE	P
BURGIO PAOLO	P	OLIVA PIPPO	P
TERRANOVA EMILIO	P	OLIVA SALVATORE	P
FORMICA PAOLO	P	MONTALTO SEBASTIANO	A
VALENTI AMALIA	P	DI NOTO GIUSEPPE	P
CASSIA SALVATRICE	P	GIAMBERTONE PAOLO	P
MANIGRASSO MARIA	P	GIARDINA MARIAGRAZIA	A
GIANNI MICHELE	P		

Ai sensi dell'art. 20 - 3 comma - della L.R. n. 7/92 è stato diramato avviso di convocazione al **Sindaco SCORPO SEBASTIANO** il quale ___ è presente.

Presiede l'adunanza il Presidente **MANIGRASSO MARIA** il quale con l'assistenza del Segretario Capo **D.ssa SPAGNA ANNA** accertata la legalità del numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/86, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 15 in carica 15 Presenti 12
e pertanto dichiara aperta la seduta che è Pubblica.

Preliminarmente si dà atto che sono presenti all'inizio, durante la trattazione e votazione dell'argomento 12 Consiglieri ed assenti 3, cioè i Consiglieri Montalto Sebastiano, Germano Giuseppe e Giardina Mariagrazia;

che partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Sindaco e gli Assessori Cantarella Alfio e Scalora Salvatrice;

che la Presidente ha nominato a scrutatori, per tutta la seduta, giusto precedente verbale n° 29, con il consenso dei Consiglieri, i componenti Formica Paolo, Di Noto Giuseppe e Oliva Salvatore, quest'ultimo in rappresentanza della minoranza.

Il Consiglio inizia la trattazione del punto all'o.d.g. ad oggetto: " *Approvazione Regolamento IMU 2014*".

La Presidente introduce l'argomento ed invita il Caposettore Affari Finanziari a relazionare.

Il Caposettore incaricato, Dott.ssa Carpinteri, dice che il Regolamento dell'IMU, come proposto dalla Giunta, contiene la variazione rispetto a prima, che si può di nuovo presentare il comodato d'uso ed inoltre applica le variazioni di legge sulla 1° e 2° abitazione.

La Presidente, non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire mette a votazione l'approvazione del Regolamento IMU, in atti, per come proposto dalla Giunta Municipale e relativa proposta di deliberazione, secondo lo schema in atti ed il Consiglio approva con 3 astenuti (i Consiglieri Gianni Michele, Valenti Amalia e Cassia Salvatrice) e 9 voti a favore espressi per alzata e seduta dei 12 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente quindi mette a votazione l'immediata esecutività del provvedimento, per le motivazioni già contenute nella proposta di deliberazione, che viene approvata ad unanimità dai 12 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che già dal 2012 è stata istituita l'Imposta Municipale propria (IMU) introdotta ai sensi del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

CONSIDERATO che dopo l'istituzione sono intervenute numerose successive norme;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014;
- il D.L. n.16/2014 convertito nella Legge n.44/2014 - istituzione dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 52 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, adottato con Delibera di Consiglio n.61 del 06/12/2013;

CONSIDERATO che, nonostante la Legge di stabilità per l'anno 2014 ed il predetto D.L. n.16/2014 convertito nella citata Legge n.44/2014 abbiano mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU, occorre provvedere alla ridefinizione del regolamento del tributo, al fine di conformarlo alle nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;

CONSIDERATO che sia il regolamento che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, entro la data fissata dalle norme per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma 16[^], della Legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 2-bis della legge 2 maggio 2014, n.68 il quale ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31 luglio 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 04/09/2014 di proposta al Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento Comunale IMU e delle relative aliquote;

VISTO il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il TUEL;

VISTO il vigente Statuto comunale;


VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'esito favorevole delle esperite votazioni;

DELIBERA

- 1) Approvare il regolamento IMU allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- 3) Con successiva votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, stante la prossima scadenza del 30 settembre per l'approvazione del bilancio di previsione.



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta municipale propria

INDICE

Art. 1.	Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	2
Art. 2.	Presupposto impositivo	2
Art. 3.	Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili	2
Art. 4.	Soggetti passivi	3
Art. 5.	Soggetto attivo	4
Art. 6.	Base imponibile	4
Art. 7.	Riduzioni per i terreni agricoli	6
Art. 8.	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	6
Art. 9.	Detrazione per l'abitazione principale	7
Art. 10.	Assimilazione all'abitazione principale	7
Art. 11.	Esenzioni dall'imposta	8
Art. 12.	Quota riservata allo Stato	8
Art. 13.	Versamento	8
Art. 14.	Dichiarazione	9
Art. 15.	Accertamento	9
Art. 16.	Razionalizzazione dell'attività di accertamento	10
Art. 17.	Riscossione coattiva	10
Art. 18.	Sanzioni amministrative ed interessi moratori	11
Art. 19.	Rimborso	11
Art. 20.	Contenzioso	11
Art. 21.	Norme finali ed entrata in vigore.....	12

Art. 1. Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (denominata "TUC"), nel Comune di Solarino, limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (denominata "IMU") di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla Legge 02/05/2014, n.68, istituita dall'articolo 13 del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., e disciplinata dal citato articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e da tutte le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nell'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono direttamente oppure indirettamente richiamate dal citato art. 13.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Solarino, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti, in quanto compatibili.

Art. 2. Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.
2. Dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. Sono soggette all'imposta le abitazioni "di lusso", rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 3. Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. **L'imposta municipale propria non si applica al possessore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011.**
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se non incluse nello stesso stabile dell'abitazione principale a condizione, per i C/6, che siano vincolati secondo le norme

- urbanistiche, mentre per quelle non vincolate e per i C2 e C/7, si ha pertinenza solo se **limitrofi all'abitazione principale, sempreché le stesse non siano adibite ad uso diverso**;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile o edificabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi vigenti ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto od in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.
- f) Ai fini dell'imposta, si considerano fabbricati rurali gli immobili strumentali alle attività Agricole come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, e s.m.i. Ai sensi del comma 708 Articolo 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011. I fabbricati ad uso abitativo, con esclusione di quelli appartenenti alla categoria catastale A1-A8-A9, se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, qualora siano adibiti ad abitazione principale secondo le disposizioni del precedente art. 3, usufruiscono delle relative agevolazioni

Art. 4. Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'Imposta Municipale Propria è il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di concessione di immobili o aree demaniali, il soggetto passivo dell'imposta è il concessionario.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data di trasferimento degli

immobili. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro novanta giorni dalla loro nomina.

5. Rientra tra i diritti reali, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, comma 2, del Codice Civile. Pertanto, il coniuge superstite è obbligato al pagamento dell'intera imposta dovuta per l'abitazione coniugale, indipendentemente dal fatto che contitolari del diritto di proprietà sulla casa in questione siano anche altri eredi, come ad esempio i figli. Qualora invece il defunto non sia stato titolare del diritto di proprietà, non è possibile la costituzione di alcun diritto di abitazione.
6. L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è soggetto passivo dell'imposta in quanto, ai fini della stessa, si considera titolare del diritto di abitazione sull'intero immobile.
7. Il socio della cooperativa edilizia, relativamente all'alloggio assegnato e ancorché in via provvisoria, diventa soggetto passivo dell'imposta dal momento dell'assegnazione dell'alloggio.
8. L'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto, non può considerarsi soggetto passivo ai fini dell'imposta, in quanto non è titolare di un diritto reale di godimento

Art. 5. Soggetto attivo

I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione dei fabbricati strumentali agricoli, censiti in catasto con categoria D/10 esenti dall'imposta a far data dal 1° gennaio 2014. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

Art. 6. Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del citato Decreto Legislativo n.504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del citato Decreto Legislativo n. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore oppure il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della citata Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
 5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
 6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del citato Decreto Legislativo n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal settore comunale competente con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Art. 7. Riduzioni per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e fino ad Euro 15.500,00;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500,00 e fino ad Euro 25.500,00;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500,00 e fino ad Euro 32.000,00.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto od imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltrechè rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto oppure in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato.

Art. 8. Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.
2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Solarino.
3. Nella determinazione delle aliquote IMU, il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n.677, art.1, della legge 27.12.2013, n.147, in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
4. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del citato Decreto-Legge n.201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo del presente comma entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 9. Detrazione per l'abitazione principale

(categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, è detratto l'importo di Euro 200,00, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per più di 15 giorni nel corso del mese in oggetto.

Art. 10. Assimilazione all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale anche:
 - a. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o di cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate e che non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b. le unità immobiliari e le relative pertinenze – escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla carriera prefettizia.
 - c. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - d. fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto Ministero infrastrutture 22 aprile 2008 – G.U. 146 del 24.6.2008;
 - e. casa coniugale assegnata al coniuge ivi residente, a seguito di provvedimento di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - f. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di I° grado (genitori-figli e viceversa), con esclusione di quelle appartenenti alle categorie A1 – A8 – A9. L'equiparazione di cui al presente punto è riconosciuta per una sola unità immobiliare ed alle seguenti condizioni:
 - residenza anagrafica e dimora del comodatario (ricevente);
 - la presenza di contratto di comodato d'uso gratuito, avente per data certa di decorrenza la data di presentazione all'ufficio protocollo del Comune;
 - che il comodatario sia coniugato o convivente, o che percepisce un reddito annuo contributivo non inferiore al minimo INPS in vigore nel periodo di riferimento, dimostrabile previa presentazione, ogni anno, prima della scadenza della rata IMU di Giugno, copia della dichiarazione dei redditi o di altra attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente;
 - che il comodante (proprietario) e il comodatario abbiano un reddito ISEE non superiore, rispettivamente, a €. 20.000,00 per il comodante ed €. 12.000,00 per il comodatario.
2. Sarà cura degli uffici comunali competenti effettuare i controlli sull'effettività dei comodati e sulla sussistenza dei requisiti. In assenza della documentazione richiesta o in caso di insussistenza dei requisiti a seguito di verifica, si procederà al recupero dell'imposta non versata con applicazione di sanzioni ed interessi.

Art. 11. Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, oltre agli immobili adibiti ad abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011, gli immobili come di seguito richiamati:
 - immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Art. 12. Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n.228 e s.m.i., per gli anni 2013 e 2014, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato Decreto-Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta dovuta, sanzioni amministrative ed interessi moratori.

Art. 13. Versamento

1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento della proprietà è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima rata con scadenza alla data del 16 giugno è versata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, la seconda rata con scadenza il 16 dicembre è versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' ammesso il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Qualora l'ultimo giorno per effettuare il versamento cada in un giorno festivo, la scadenza del versamento è prorogata al giorno successivo non festivo.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. Il versamento può essere effettuato anche mediante apposito bollettino postale.
4. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento ad unità di Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 cent., o per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti, purché la somma versata costituisca l'importo totale dell'imposta dovuta relativa all'immobile condiviso, i seguenti versamenti:
 - a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri contitolari;
 - b) i versamenti effettuati in caso di successione mortis causa da un erede per conto degli altri eredi oppure a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e la data di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori al limite minimo stabilito, per detta imposta e per periodo di imposta, dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 14. Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del citato Decreto Legislativo n.23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 15. Accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma dell'articolo 11 del citato Decreto Legislativo n.504/1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del citato Decreto Legislativo n.504/1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete, inesatte o infedeli e/o dei parziali e/o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli

omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, un apposito avviso di accertamento motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati oppure avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate od irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi di accertamento devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atto impugnabile, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento della somma dovuta.

Art. 16. Razionalizzazione dell'attività di accertamento

1. Il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia stata tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti in un'apposita tabella allegata alla deliberazione di cui al comma successivo, salvo casi eccezionali da motivare con specifica perizia da parte del Comune.
2. La Giunta comunale individua con apposita delibera, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico, importi medi minimi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ubicate nel territorio comunale, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. I valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili, indicati in un'apposita tabella allegata alla deliberazione, sono determinati distintamente in base alla zonizzazione del territorio comunale.

Art. 17. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta dovuta, sanzioni amministrative ed interessi moratori, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso apposito provvedimento di sospensione, coattivamente tramite ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, se eseguita direttamente dal Comune, oppure affidata a soggetti di cui all'art. 53 del citato Decreto Legislativo n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione coattiva del credito tributario costituito dall'imposta dovuta, dalle sanzioni amministrative e dagli interessi moratori, qualora tale credito tributario sia inferiore al limite minimo stabilito, per detta imposta e per periodo di imposta, dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali, **tranne che non si tratti di insufficiente versamento reiterato negli anni.**

Art. 18. Sanzioni amministrative ed interessi moratori

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 ad Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele.
4. Le sanzioni amministrative previste per l'omessa o per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del citato D.Lgs n.472/97 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione amministrativa ridotta.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardato, parziale e/o omesso versamento la sanzione è stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione dell'imposta versata, si applica la sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 15 del citato Decreto Legislativo n. 471/1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al citato Decreto Legislativo n. 472/1997.
9. Sulle somme dovute a titolo di imposta non versate alle scadenze previste dalla normativa vigente in materia, si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 19. Rimborso

1. Il rimborso dell'imposta versata e non dovuta deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
2. Gli interessi sull'imposta da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui è stato eseguito il versamento dell'imposta non dovuta.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al limite minimo stabilito, per detta imposta e per periodo di imposta, dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 20. Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 9 del citato Decreto Legislativo n. 23/2011, si applica l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, secondo le modalità previste al riguardo dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 21. Norme finali ed entrata in vigore

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare in contrasto con esse.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1[^] gennaio 2014.
3. Le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente regolamento entrano in vigore a partire dal 1[^] gennaio dell'anno di adozione della delibera del Consiglio Comunale con la quale viene modificato e/o integrato il presente regolamento, qualora l'adozione della predetta delibera avvenga entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno fissato dalle autorità competenti in materia. Qualora l'adozione della delibera del Consiglio Comunale recante modificazioni e/o integrazioni al presente regolamento avvenga dopo il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno fissato dalle autorità competenti in materia, le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente regolamento entrano in vigore a partire dal 1[^] gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della predetta delibera.

REVISORE UNICO DEL COMUNE DI SOLARINO
VERBALE N. 9/2014

L'anno 2014 il giorno 27 del mese di agosto, alle ore 8,30 il sottoscritto Dott. Michele Aparo, Revisore unico del Comune di Solarino, provvede alla trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parere su proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione Regolamento IMU".

È presente il capo settore AA.FF. dott.ssa Sebastiana Carpinteri che funge da segretario verbalizzante.

Il sottoscritto Dott. Michele Aparo,

- Vista la Proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione Regolamento IMU";
- Visti i pareri tecnico e contabile allegati alla proposta di deliberazione;

ESPRIME


Parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'ordine del giorno.

Alle 9,30 la seduta viene tolta.


Del che è redatto il presente verbale.

Dott. Michele Aparo

Il Revisore Unico



Il segretario



COMUNE DI SOLARINO
- Provincia di Siracusa -
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GIUNTA-CONSIGLIO
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Oggetto: Approvazione Regolamento IMU 2014

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 46/91 il sottoscritto _____
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO: IL CAPO SETTORE AFF. FIN.

Solarino li _____

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto _____
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'adottando atto.

Solarino li _____

IL RAGIONIERE CAPO

CONSULENZA GIURIDICA DEL SEGRETARIO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'adottando atto su
espressa richiesta della G.M. date le funzioni di consulente giuridico attribuite dall'art. 97
comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.

Solarino li _____

IL SEGRETARIO CAPO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto Rag. Capo attesta e conferma la
copertura finanziaria della spesa impegnata con deliberazione di G.C./C.C. n° ____ del ____
avente l'oggetto sopra riportato e con imputazione al Cap. di cui allegato prospetto.

Solarino li _____

IL RAGIONIERE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente

F.to MANIGRASSO MARIA

Il Consigliere anziano

F.to BURGIO PAOLO

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa SPAGNA ANNA

=====
Il presente atto é in pubblicazione all'Albo online del Comune per gg. 15 consecutivi dal **14-09-2014** al **28-09-2014** col n. **1218** del Reg. pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

F.to TARANTELLLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

=====
Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa SPAGNA ANNA

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo online di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal giorno **14-09-2014** al giorno **28-09-2014** , ai sensi della vigente normativa in materia e che contro la stessa _____ furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 29-09-2014

IL MESSO

F.to TARANTELLLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

=====
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91;

Dalla Residenza Municipale, li 07-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

=====
E' copia conforme all'originale
Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPAGNA ANNA